



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## VI SETTORE – Polizia Municipale

**DETERMINA N. 1366 DEL 10\12\2020 (Registro gen.)**

Oggetto: Determinazione dei costi di procedimento e notificazione dei verbali per violazione alle norme del codice della strada ed altri illeciti amministrativi accertati dalla Polizia Locale e notificati a mezzo posta elettronica certificata.

**Determinazione del Responsabile dell'Area n. 86 del 03/12/2020**

## **Il Responsabile del Procedimento**

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

*Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. n. 7 del 21/05/2019;*

**VISTO** il Regolamento di Contabilità di questo Comune.

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Codice della Strada – prevede che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, a uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento (omissis);

- l'art. 201, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Codice della Strada – prevede che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione (omissis)...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;

- il comma 4 del medesimo articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

**VISTA** la deliberazione di GM n. 127 del 23/12/2015 di *ri determinazione degli importi relativi alle spese di accertamento e di notifica da porre a carico dei trasgressori* ;

### **CONSIDERATO:**

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso, l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);

- la Legge n. 31 del 28/02/2008, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);

- che Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvedono all'invio della CAN o della CAD applicando la nuova tariffa in vigore dal 10 giugno 2019 che prevede un costo forfettario di € 9,50 comprensivo del costo delle eventuali raccomandate CAD e CAN;

- che la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

**RICHIAMATI** i principi della l. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

**VISTO**, a tal proposito, il decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la “disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata” che, in linea con le disposizioni generali del codice per l'amministrazione digitale (cad) di cui al d. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., nell'ottica dell'ottimizzazione della spesa pubblica, impone l'obbligo della notificazione dei verbali al CdS prioritariamente via Posta Elettronica Certificata, facendo riferimento a elenchi pubblici, come quelli del domicilio digitale (per i privati) o dell'[INI-PEC](#) (per aziende, professionisti e partite IVA);

**RITENUTO** congruo quantificare in € 8,50, le spese per la notifica dei verbali a mezzo pec, comprensive solamente delle spese di accertamento, (costi di attivazione e consultazione del service pec, di conservazione digitale dei verbali notificati via pec);

### **PROPONE**

**DI STABILIRE** in € 8,50 le spese di accertamento e procedimento dei verbali per violazione alle norme del codice della strada ed altri illeciti amministrativi elevati dalla Polizia Locale e notificati tramite posta elettronica certificata;

**DI DARE ATTO** che le spese di cui al punto precedente sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

**DI RISERVARSI** di disporre, con successivo provvedimento la determinazione delle spese di cui in premessa, nel caso di variazione dei costi di accertamento;

Il Responsabile del Procedimento  
Isp. di PM Pizzo Renato

### **IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE"**

Vista la proposta che precede;  
Vista la Determina del Sindaco n. 17/2019;  
Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.  
Dà atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto d'interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019;

### **D E T E R M I N A**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

**Il Comandante di P.M.**  
*F.to* Istr. Dir. Chirco Tommaso

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Territorio e Ambiente
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

